

TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE FAMIGLIA – UFFICIO TUTELE

VERBALE RIUNIONE EX ART. 47 OG.

In data 8 febbraio 2018, alle ore 15, sono presenti: il Dott. Francesco Mazza Galanti (Presidente della Sezione), il Dott. Domenico Pellegrini (Giudice tutelare), il Dott. Paolo Viarengo (Giudice tutelare).

Dopo discussione sulle buone prassi adottate da alcuni tribunali in ordine al giuramento telematico, prassi diffuse dal CSM con delibera dell'11 ottobre 2017, si ritiene quanto segue:

Con delibera dell'11 ottobre 2017 il Consiglio Superiore della Magistratura ha individuato alcune "buone prassi" nel settore delle esecuzioni immobiliari. Tale attività del CSM si inquadra in un impegno più generale da tempo profuso nell'individuazione delle buone prassi degli uffici giudiziari con l'obiettivo di favorirne la diffusione in tutti gli uffici e di migliorare, conseguentemente, la risposta di giustizia nel Paese

Nell'ambito di tale delibera vengono individuate, come buone prassi, quelle di gestire le attività di giuramento dello stimatore e di accettazione di incarico da parte del custode con modalità telematiche.

Si legge al punto 10 di tale delibera: *"Può certamente dirsi conforme all'evoluzione ordinamentale, ormai incentrata sull'utilizzo generalizzato del deposito telematico degli atti, la prassi di alcuni uffici, tesa a consentire che il giuramento dello stimatore avvenga tramite deposito di atto telematico, senza comparizione dal giudice o presso la cancelleria. Il modello per l'accettazione dell'incarico e il giuramento potrebbe essere reso disponibile sul sito del tribunale nonché, se del caso, allegato alla circolare inviata agli ausiliari e relativa ai compiti loro ascritti. Analoga prospettiva operativa di invio telematico potrebbe essere seguita, mutatis mutandis, per l'accettazione dell'incarico da parte del custode, come si rileva avvenire in alcuni uffici giudiziari."*

E' noto che, secondo costante giurisprudenza, la mancata prestazione del giuramento da parte dei soggetti per i quali tale adempimento è normativamente previsto, costituisce una mera irregolarità formale, inidonea a determinare l'invalidità del conferimento dell'incarico ostandovi il principio di tassatività delle nullità (cfr. Cass. n. 14906/2011, Cass. n. 10386/1996, Cass. n. 5737 del 24/09/1986, Cass. n. 3907/1975).

Tale giurisprudenza, nata nell'ambito del conferimento di perizia, ha messo in luce come il giuramento rappresenti un mero adempimento formale privo di reale efficacia ai fini dell'attività processuale e procedimentale: nel momento in cui il giudice nomina un perito, infatti, ha già operato una scelta in ordine alla professionalità, capacità ed adeguatezza del consulente e il fatto che lo stesso svolga l'incarico rappresenta una implicita, ma altrettanto evidente, accettazione dello stesso.

Di fatto analoga situazione si verifica con l'amministratore di sostegno nominato dal giudice a seguito di una udienza nella quale vengono sentiti il beneficiario e i parenti del beneficiario e quindi, spesso, viene sentito lo stesso amministratore: in tale udienza vengono valutati l'interesse del beneficiario, le sue necessità, la sua volontà e quindi viene valutato sia l'eventuale gradimento che la nomina di

quello specifico amministratore di sostegno incontrerebbe presso il beneficiario, sia l'opportunità di nominare quello specifico amministratore di sostegno in relazione alla situazione di fragilità del beneficiario, sia la stessa volontà del nominando amministratore di accettare l'incarico.

E' quindi di tutta evidenza che il giuramento dell'amministratore nulla aggiunge, sotto un profilo sostanziale, alla valutazione già svolta dal giudice e consacrata nel decreto di nomina. Per di più, nell'ambito delle amministrazioni di sostegno, non si pone neppure il problema delle incompatibilità formali che sono tipiche del conferimento di perizia: anzi la pregressa conoscenza dell'amministrato, la familiarità con lo stesso e l'esistenza di rapporti di cura ed assistenza già instaurati sono un criterio fondamentale per la scelta dell'amministratore di sostegno. Di conseguenza, l'unico aspetto veramente utile del giuramento formale, quello cioè di far dichiarare al nominando l'inesistenza di incompatibilità formali, di fatto non ha praticamente valore nell'ambito della procedura di amministrazione di sostegno nel cui contesto tali aspetti vengono già valutati, da un punto di vista sostanziale, durante l'udienza.

Né la situazione è sostanzialmente diversa per quanto attiene alla nomina di amministratore di sostegno in via urgente e provvisoria: in questo caso la valutazione del giudice è operata sulla base di quanto dedotto dal ricorrente ma la giurisprudenza di questo ufficio ha sempre previsto comunque una verifica della volontà degli altri parenti in vita al fine di appurare preventivamente l'assenza di contrasti familiari che rendano inopportuna la scelta come amministratore di sostegno della persona proposta. Ed anche in questo caso, la volontà di accettare l'incarico da parte del soggetto proposto per l'amministrazione, soggetto spesso coincidente con il ricorrente, è pienamente desumibile dal ricorso stesso, nulla quindi potendo essere aggiunto sul piano sostanziale dal giuramento formale dello stesso.

Va poi osservato che le norme del codice civile, che impongono un giuramento davanti al giudice, appaiono dettate in un contesto normativo molto diverso dall'attuale.

Invero l'art. 97 della Costituzione impone una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sul giuramento in applicazione del principio del buon andamento dell'amministrazione. E l'art. 111 della Costituzione impone una gestione del processo che non solo deve essere equa (e quindi fondata sul contraddittorio) ma deve essere ispirata ad un principio di ragionevole durata che impone di espungere prassi e interpretazioni di norme che prevedono adempimenti solo formali senza nessun contributo sostanziale alla decisione.

In tale senso appare del resto essersi già mosso il legislatore. E' noto che, per disciplinare l'istituto dell'amministrazione di sostegno, il legislatore ha operato un richiamo specifico alle norme che regolamentano la nomina del tutore richiamando, tra queste, anche quella che prevede che il giuramento avvenga davanti al giudice tutelare. Peraltro, in dottrina, si è sempre sostenuto che, nonostante tale richiamo, il giuramento non fosse necessario in caso di nomina di un ente pubblico quale tutore o amministratore, con ciò evidenziando come la disposizione in esame avesse una portata comunque circoscritta. E del resto per il curatore dell'inabilitato non è previsto il giuramento, benché

anche in questo caso si ponga un problema di accettazione dell'incarico e impegno a bene adempiere questa funzione.

Ma nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aventi anch'esse valore di legge, il valore dell'atto di giuramento viene ulteriormente attenuato. Invero mentre l'art. 48 disp. att. prevede la annotazione nel registro delle tutele della data della prestazione del giuramento da parte del tutore, analoga annotazione non è invece prevista dall'art. 49 *bis* per l'amministratore di sostegno. Circostanza che dimostra come una legislazione recente ritenga che tale adempimento sia meramente formale e, quindi, neppure degno da assurgere al ruolo di evento qualificante la procedura tale da dover essere annotato sui registri.

L'evoluzione ordinamentale prodotta dallo sviluppo dell'informatica giudiziaria, evoluzione consacrata nelle modifiche normative che hanno accompagnato l'introduzione del processo civile telematico (Art. art. 4 del decreto legge n. 193 del 2009), che rende applicabile il Codice dell'Amministrazione Digitale al processo civile e successivo DM 44/2011) ed incentrata sull'utilizzo generalizzato del deposito telematico degli atti, impone una interpretazione evolutiva del concetto di giuramento reso davanti al giudice, potendosi ritenere pienamente equivalente alla tradizionale forma della comparizione personale quella del deposito di un atto telematico avente gli stessi contenuti.

Come noto, infatti, nell'ambito del processo civile telematico è stata introdotto l'uso della firma digitale con cui devono essere redatti gli atti depositati dai professionisti che, quali soggetti abilitati esterni, ai sensi del DM 44/2011, possono procedere al deposito di atti in via telematica. L'utilizzo della firma digitale esclude ogni dubbio in ordine alla provenienza dell'atto e alla identificazione del soggetto redigente e firmante (essendo certa l'attribuibilità del documento all'autore titolare della firma digitale, salvo che lo stesso non dimostri che la firma digitale gli è stata sottratta ed è stata indebitamente utilizzata), alla integrità del documento e, quindi, sui contenuti nello stesso dichiarati (rendendo la firma digitale verificabile che il documento non sia stato alterato o modificato dopo l'apposizione della firma stessa). In ordine poi alla data della sottoscrizione del documento, in assenza di un obbligo di utilizzare i meccanismi della marca temporale, fa fede il deposito telematico in cancelleria a mezzo "pct" in quanto tale deposito è certificato dai sistemi informatici del Ministero della Giustizia e, in ultima analisi, dalla cancelleria che riceve tale deposito acquisendo l'atto al fascicolo digitale. Conseguentemente anche la data di assunzione dell'incarico può ritenersi certa e certificabile.

Si aggiunga che il professionista che intende depositare un atto in via telematica deve essere preventivamente iscritto sul Registro degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia, iscrizione che è possibile o tramite accreditamento dell'Ordine professionale di appartenenza, ovvero tramite una procedura specifica di accreditamento personale: in entrambi i casi il soggetto abilitato esterno è preventivamente "conosciuto" dal sistema giudiziario.

E' quindi di tutta evidenza che una dichiarazione di accettazione dell'incarico e di impegno a svolgere fedelmente e diligentemente le attività connesse all'ufficio di amministratore di sostegno, può essere resa con un atto firmato digitalmente dall'amministratore di sostegno e depositato telematicamente

senza che vengano meno le garanzie che il giuramento in presenza del giudice forniva: invero è sicuramente identificato l'autore dell'atto, tra l'altro preventivamente conosciuto in quanto iscritto sul Reginde, è garantita la certezza dei contenuti del documento (e quindi la certezza che abbia inteso accettare l'incarico e impegnarsi a bene adempiere la funzione a cui è stato nominato), è garantito la data certa del deposito dell'atto e, quindi, la decorrenza effettiva dell'incarico.

Conseguentemente si deve ritenere la totale equivalenza tra il giuramento orale davanti al giudice, recepito in verbale (che dovrebbe essere redatto dal cancelliere) e sottoscritto dal nominato amministratore di sostegno, e la analoga dichiarazione resa in un documento firmato digitalmente, che quindi soddisfa tutti i requisiti della forma scritta, con deposito telematico in cancelleria che permette di certificare *erga omnes* la data dell'atto.

Si ritiene, quindi, di poter aderire alla "buona prassi" avviata già da altri Tribunali che prevede che la formula tipica del giuramento dell'amministratore di sostegno venga riportata in un documento nativamente digitale, sottoscritto con firma digitale e depositato in modalità telematica in cancelleria.

Tali documenti dovranno essere portati all'attenzione del giudice da parte della cancelleria per il tramite delle funzioni proprie del Sigid, e il giudice tutelare potrà prenderne conoscenza e certificarne l'avvenuta lettura attraverso l'apposizione di un visto mediante la funzione "timbro" ora disponibile sulla consolle.

Per quanto riguarda il giuramento dei soggetti nominati amministratori di sostegno ma che non sono dei professionisti appartenenti all'ordine professionale si ritiene necessario un ulteriore approfondimento sulla validità giuridica di forme di "impegno" a fedelmente eseguire l'incarico diverse dal giuramento davanti al giudice, considerato che tali soggetti non possono essere qualificati come soggetti abilitati esterni ai sensi del DM 44/2011, e non può neppure essere imposto, o richiesto, l'utilizzo della firma digitale.

Peraltro, al fine di avviare la realizzazione dello sportello di prossimità del Tribunale di Genova in Chiavari si ritiene necessario delegare il giuramento delle persone fisiche, non professionisti, ai Giudici di Pace che prestano servizio in Chiavari che, in accordo con la cancelleria, fisseranno le udienze per tali giuramento.

A tale fine si dà atto che i Giudici di Pace sono già stati sentiti ed hanno manifestato la loro disponibilità rispetto a tale impegno.

Pertanto nelle amministrazioni di sostegno in cui vengono nominati amministratori dei privati che risiedono in Chiavari o nei comuni limitrofi a Chiavari, si provvederà a delegare il giuramento degli amministratori ai Giudici di pace di Chiavari: tale delega deve ritenersi generale e non richiede l'adozione di specifici provvedimenti per ciascun provvedimento.

Pertanto, all'esito della riunione, si stabilisce che:

a) dal 19 febbraio 2018 i professionisti, iscritti su Reginde ed in possesso di firma digitale, potranno provvedere al giuramento per l'assunzione dell'incarico di amministratore di sostegno mediante deposito telematico, sul "pct", di atto firmato digitalmente;

- b) l'atto in questione dovrà essere conforme al modulo allegato al presente verbale;
- c) per il giuramento dei privati cittadini che risiedono in Chiavari, o in comuni che appartenevano al circondario del soppresso Tribunale di Chiavari, sarà possibile procedere al giuramento per l'assunzione dell'incarico di amministratore di sostegno davanti al giudice di pace di Chiavari dal momento in cui sarà attivato lo sportello di prossimità di Chiavari. Tale attivazione sarà comunicata non appena lo sportello sarà stato istituito.
- d) per il giuramento dei privati cittadini che risiedono in Genova o in comuni limitrofi a Genova, rimangono ferme le attuali procedure per il giuramento presso il Tribunale di Genova davanti ad uno dei giudici onorari o al giudice tutelare.

Si dispone la comunicazione del presente verbale, con il modulo allegato, ai seguenti destinatari:

- a) Presidente e Dirigente Amministrativo del Tribunale di Genova anche per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Genova;
- b) Procuratore e Dirigente Amministrativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova per la comunicazione alla Segreteria Civile della Procura;
- c) Magistrati Onorari del Tribunale di Genova assegnati alla sezione famiglia;
- d) Funzionario direttore della cancelleria Tutela del Tribunale di Genova;
- e) Giudici di Pace e cancelleria presso l'ufficio del Giudice di Pace di Chiavari;
- f) Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova con richiesta di darne comunicazione ai propri aderenti;
- g) Ufficio Relazioni con il Pubblico del Tribunale di Genova per la pubblicazione sul sito web dell'Urp sia del presente documento che del modulo allegato;
- h) Associazione Genovese Amministratori di Sostegno (A.G.A.S.) per la comunicazione ai propri associati.

Dr. Domenico Pellegrini

Dr. Paolo Viarengo

Dr. Francesco Mazza Galanti

